

STATUTO di "DINSI UNE MAN – PISA ODV"

Approvato dall'Assemblea straordinaria degli associati

in PISA il 03 luglio 2019

conformemente alle indicazioni contenute nella circolare

“codice del Terzo Settore”

pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

in data 27 dicembre 2018

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore: "DINSI UNE MAN – PISA ODV" associazione giuridica non riconosciuta, apolitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in viale delle Cascine 152/E nel comune di PISA.

1. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti;

2. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, fermo restando che le modifiche allo statuto originario dell'associazione inizialmente costituita in data 12 maggio 1995 in Vecchiano (PISA) presso lo Studio del Notaio Di Perna, avranno effetto al momento dell'entrata in vigore del RUNS come previsto dalla legge sul Terzo Settore;

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle

preleggi al codice civile.

3. E' diritto di ogni Associato prenderne liberamente visione e chiederne copia a proprie spese.

SCOPO

4. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo dell'Associazione è quello di affrontare e contribuire a risolvere i problemi delle persone handicappate e cooperare per la riduzione dell'insorgenza di situazioni di abbandono e di emarginazione. Per questo potrà agire anche in contatto con le varie organizzazioni ed associazioni che si occupano di attività sportiva, ricreativa, culturali e di handicaps particolari, nonché con gli Enti locali e con gli organismi del volontariato.

Lo scopo suindicato va inteso nel senso più ampio, pertanto l'Associazione affronterà problemi sociali, associato sanitari, medici, scolastici e di formazione extra – scolastica (finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa), di tempo libero, di inserimento nel mondo del lavoro e di integrazione sociale a tutti i livelli, di alloggio sociale (ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi). Svolgerà attività artistiche e quant'altro necessari per riuscire a condividere, anche attraverso la creatività, le problematiche delle persone handicappate, sempre nella prospettiva di migliorarne la qualità della vita e di favorirne il processo di integrazione sociale. Sosterrà iniziative di formazione professionale, finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro, di didattica per difficoltà di apprendimento, di riabilitazione, di recupero del buon senso dell'uso del tempo libero e di tutto ciò che sia relativo alla informazione e sensibilizzazione della pubblica opinione.

Tutte queste attività verranno realizzate a favore di terzi attraverso l'impegno prevalentemente volontario e gratuito degli associati e, per esigenze particolari, attraverso la collaborazione di specialisti nelle varie materie.

In modo particolare, mediante espresso richiamo all'art 5 comma 1 del Codice:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni associato-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f) formazione universitaria e post-universitaria;

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

p) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

q) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

u) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

ASSOCIATI

5. Possono essere associati dell'associazione tutti coloro che, maggiorenni, ne condividono e ne accettano finalità e modi di attuazione. I Soci hanno il diritto di usufruire dei servizi offerti dall'associazione ed a partecipare alle attività organizzative della stessa. L'ammissione è a tempo indeterminato, salvo recesso.

Qualsiasi prestazione resa da un associato a favore dell'associazione viene effettuata a titolo gratuito.

L'ammissione degli associati viene deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda degli interessati.

Gli associati sono in numero di almeno sette.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Gli associati dell'organizzazione:

- eleggono gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- sono informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votano in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, prendono atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendono visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciano i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione:

- rispettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versano la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

L'associato *volontario* svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

DECADENZA – ESCLUSIONE – RINUNCIA

6. La qualifica di associato può essere perduta per dimissioni volontarie, per inosservanza del presente statuto o dell'eventuale regolamento interno, per comportamento scorretto nei confronti dell'associazione. Le conseguenti decisioni sono prese dal Comitato Direttivo. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7. – Sono organi dell'associazione l'Assemblea degli associati, il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Sindaci Revisori, nonché l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione.

8. Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'associazione.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro

ASSEMBLEA

9. – L'Assemblea è composta da tutti gli associati e si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo richiedano il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo o un terzo degli associati.

10 - La Convocazione avviene mediante affissione di apposito avviso nella bacheca presso la Sede dell'Associazione o alternativamente mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione www.dinsiunemanpisa.altervista.org

11 – L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti o rappresentati almeno la metà degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Ogni associato può rappresentare, con delega scritta, un solo altro as-

sociato (Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato).

12 – L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed i Sindaci Revisori; tutte le cariche rimangono in vigore per un periodo di due anni, con possibilità di rinnovo.

13 - L'Assemblea stabilisce il programma generale di attività ed approva il bilancio annuale, che deve essere obbligatoriamente redatto e del quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Dalle riunioni dell'Assemblea, è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti gli associati.

14 – L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati ad eccezione della approvazione del bilancio, della elezione del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori e delle modifiche del presente statuto, per le quali sarà necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto (Assemblea straordinaria).

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

CONSIGLIO DIRETTIVO

15 – Il Consiglio Direttivo è composto da cinque soci nominati dall'Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente dell'associazione. Il Consiglio ha una durata di 3 anni e può essere rieletto ulteriormente.

16 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti opportuni e necessari per il raggiungimento degli scopi statutari, coordina la attività dell'associazione e ne cura l'amministrazione. Stabilisce, inoltre, l'entità delle quote associative annuali.

Il Consiglio Direttivo è competente a decidere per ogni controversia tra i soci.

PRESIDENTE

17 – Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza dell'associazione e ne firma tutti gli atti; potrà compiere operazione bancarie, aprire e chiudere conti correnti, incassare somme rilasciando quietanza, firmare domande, richieste ad enti pubblici e privati ed in genere avrà i poteri di mandatario generale dell'associazione. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o di assenza è sostituito da un membro del Consiglio Direttivo, eletto dal Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto nuovamente previo parere del Consiglio.

SINDACI REVISORI

18 – L'Assemblea elegge tre Sindaci Revisori, anche non soci, che controlleranno tutti gli atti amministrativi e finanziari dell'associazione.

Le prestazioni di ogni componente sono a titolo gratuito.

PATRIMONIO

19 – Il Patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituite da quote annuali degli as-

sociati, forma di autotassazione, donazione di beni mobili ed immobili, lasciti, liberalità, contributi pubblici e privati, iniziative dell'associazione stessa (entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali) e finanziamenti previsti dalle vigenti leggi in materia e successive.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

L'organo competente alla devoluzione è l'assemblea generale degli Associati.

BILANCIO ANNUALE

20 - L'assemblea degli associati approva il bilancio annuale di previsione che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale dell'associazione.

21 - Il bilancio annuale è approvato entro il 15 aprile di ogni anno solare dall'assemblea degli associati.

DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI

22 - Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali in ogni momento previa richiesta da indirizzare al consiglio direttivo il quale provvederà sulla richiesta stessa nella prima riunione successiva alla presentazione della richiesta e, comunque, entro e non oltre giorni trenta. La consultazione potrà avvenire esclusivamente presso la sede dell'associazione.

SCIoglimento

23 - In caso di scioglimento dell'associazione, da deliberarsi dall'assemblea con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI GENERALI

24 - L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione.

25 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo

tivo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "DINSI UNE MAN – PISA ODV" oppure "DINSI UNE MAN – PISA organizzazione di volontariato".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denomina-

zione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti
dalla Legge 266 del 1991.


Presidente Dinsi une man - ODV
Dott. Pascal Biver

AGENZIA FISC. ENTRATE
DIREZIONE PROV. LE DI PISA
UFF. TERRITORIALE DI PISA

- 4 LUG. 2019

Registrato 1606 SERIE III


Alfano 